



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N°

**IX / 000431**

Seduta del

**05 AGO 2010**

Presidente

**ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI Vice Presidente  
DANIELE BELOTTI  
GIULIO BOSCAGLI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI  
ROMANO LA RUSSA  
CARLO MACCARI  
STEFANO MAULLU  
MARCELLO RAIMONDI  
MONICA RIZZI  
GIOVANNI ROSSONI  
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario

*Marco Piloni*

Su proposta

dell'Assessore *Raffaele Cattaneo*

Oggetto

ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO 2010 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2002 "NUOVO SISTEMA TARIFFARIO" E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO


Il Dirigente *Roberto Laffi*

Il Direttore Generale *Mario Rossetti*

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 13 pagine di allegati,

parte integrante *pa*



VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14 luglio 2009 n. 11 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”, che agli articoli 27, 28 e 30 (riconducibili agli artt. 6, 7 e 7ter della ex L.R. n° 1/2002) disegna l’intero sistema tariffario regionale, rinviando ad un apposito Regolamento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità operative del nuovo sistema tariffario; la stessa legge all’art. 31 (riconducibile all’art.8 della ex L.R. n° 1/2002) definisce le categorie beneficiarie delle agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico rimandando alla Giunta regionale le modalità del loro rilascio;

VISTO l’art. 11 del Regolamento regionale del 23 luglio 2002 n. 5 “Nuovo Sistema Tariffario” di attuazione della L.R. 11/2009, di seguito chiamato “Regolamento”, che stabilisce le modalità per l’adeguamento delle tariffe a partire dall’anno 2010;

VISTA la L.R. 5 maggio 2004 n. 12 “Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare” che all’art. 2 dispone che i Regolamenti approvati dalla Giunta Regionale anteriormente alla data di approvazione della stessa legge conservano la loro efficacia;

VISTA la D.G.R. del 28 ottobre 2009, n. 10381 “Regolamento “Modifiche al Regolamento Regionale 23 luglio 2002, n.5 Nuovo Sistema Tariffario” – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”;


RICHIAMATA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10958, “Determinazioni in merito all’adeguamento tariffario per gli anni 2009 e 2010 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento regionale n. 5/2002 “Nuovo sistema tariffario” e alla valorizzazione delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l’anno 2009”, che stabilisce quanto segue:

- al fine di garantire la sostenibilità economica e lo sviluppo di un servizio di trasporto maggiormente rispondente alle esigenze di mobilità dei cittadini lombardi, non viene applicato l’adeguamento delle tariffe previsto dal Patto del TPL per l’anno 2009 - recepito nel



- Regolamento regionale n.5/2002, modificato con D.G.R. del 28 ottobre 2009, n. 10381 - quantificato nell'1,48%; tale quota è contabilizzata nell'adeguamento tariffario dell'anno 2010;
- l'adeguamento tariffario del 2010 è calcolato in base ai parametri e agli obiettivi individuati nell'Allegato A della stessa D.G.R. n. 10958/2009;
  - i dati su cui verificare il conseguimento degli obiettivi, trasmessi dagli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilo tranviari e dalle aziende di trasporto ferroviario, per essere ritenuti accettabili devono corrispondere, complessivamente, alla soglia prevista dal Regolamento, pari al 95 per cento delle vetture\*chilometro effettivamente svolte, e che in caso di mancato raggiungimento della soglia prevista l'adeguamento, così come previsto anche dal Patto per il TPL, è pari allo 0%;
  - per la corretta applicazione dell'adeguamento 2010, gli Enti Locali trasmettono entro il 30 giugno 2010 i dati di monitoraggio dei servizi dell'anno 2009 previsti dall'Allegato B della stessa D.G.R. n. 10958/2009;
  - al fine di garantire la massima trasparenza, prima della scadenza, gli Enti Locali organizzano un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la presentazione di tali dati, e ne trasmettono il verbale contestualmente all'invio dei dati;
  - i dati, indicati e riportati nell'allegato B della D.G.R. n. 10958/2009, devono essere forniti aggregati per singolo contratto di servizio o, nel caso di servizi in concessione, con unità di riferimento l'intero bacino territoriale di competenza dell'Ente e con modalità di raccolta precisate in una successiva circolare esplicativa; in caso di invio non conforme alle specifiche regionali, non sono riconosciute agli Enti inadempienti le risorse relative alle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale per l'anno 2009;

**PRESO ATTO** che, con lettera di incarico del 20 gennaio 2010 (prot. n. S1.2010.0001669), Regione ha affidato a IREER la ricerca "Indagine di customer satisfaction del Trasporto Pubblico in Lombardia" - Codice ricerca IREER: 2010B027 - finalizzata a fornire un quadro conoscitivo regionale del grado di soddisfazione dell'utenza sul trasporto pubblico regionale (urbano, interurbano e ferroviario); l'indagine è stata condotta nel periodo compreso tra il 22 aprile 2010 e il 13 maggio 2010, intervistando 9.952 utenti del trasporto pubblico lombardo ripartiti sul territorio regionale, secondo modalità e sulla base di un questionario comunicati ai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori, Organizzazioni Sindacali, Comuni Capoluogo e Province, Associazioni delle Aziende di TPL in data 16 aprile 2010; i risultati dell'indagine sono sintetizzati nel documento trasmesso a Regione da IREER in data 7 luglio 2010 (prot n.° S1.2010.0046245);



**PRESO ATTO** che Regione, con lettera del 21 maggio 2010 prot. n. S1.2010.0036736, ha proceduto all'invio agli Enti Locali della circolare esplicativa delle modalità di raccolta dei dati di monitoraggio prevedendo l'utilizzo di apposito applicativo on-line;

**PRESO ATTO** che in base a quanto definito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2009 e il mese di aprile 2010, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati è pari al 1,63%, mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è pari al 5,62%, risultando quindi la media prevista dal regolamento tariffario pari al 3,63%;

**DATO ATTO** che sulla base dei dati di monitoraggio forniti alla Regione, entro il 30 giugno 2010, dagli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilo e tranviari e dalle aziende di trasporto ferroviario, corredati dal verbale degli incontri con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori, e dell'indagine di customer satisfaction regionale, sono stati calcolati i risultati dell'algoritmo previsto dal Regolamento in riferimento ai valori obiettivo e di riferimento di cui alla D.G.R. 10958 del 30 dicembre 2009 riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**PRESO ATTO**, quindi, che la quota dell'adeguamento tariffario per l'anno 2010, calcolata ai sensi del Regolamento, risulta così determinata in un valore pari al 2,39%; la quota è complessiva e cumula anche il mancato adeguamento del 2009, pari all'1,48%;

**DATO ATTO** che, in base alla normativa vigente, le Province, i Comuni Capoluogo ed i Comuni regolatori lombardi sono competenti:

- a definire i modelli tariffari e ad applicare le tariffe nel rispetto della disciplina regionale;
- a introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori definiti all'art. 20 del Regolamento;
- ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversificati rispetto ai titoli di viaggio obbligatori, in modo che risultino comunque vantaggiosi per l'utenza e non comportino oneri a carico del bilancio regionale;
- a definire le tariffe dei servizi finalizzati e degli impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale;



**CONSIDERATO** che il Regolamento ha definito all'art. 8 i seguenti modelli per la determinazione delle tariffe:

- modello a zone per i servizi di trasporto pubblico integrati, di tipo interurbano, di area urbana e comunale, con qualunque modalità espletati; i sistemi a zone dovranno essere nel numero massimo di uno per provincia;
- modello lineare per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di livello interurbano, di area urbana e comunale, per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone;
- modello per i servizi di navigazione pubblica di linea per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone;
- modello per i servizi su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone;


**CONSIDERATO** che tutti i sistemi devono prevedere obbligatoriamente i titoli di viaggio previsti dall'art. 20 del Regolamento e dalla d.g.r. 14477 del 6 ottobre 2003 per quanto attiene allo sconto del documento multicorsa;

**RICHIAMATA** la metodologia di calcolo delle tariffe definita per i sistemi lineari dall'art. 14, per i sistemi a zone dall'art. 19, per gli impianti a fune dall'art. 16 del Regolamento;

**VISTA** la nota, prot. n. S1.2010.0046187 del 7 luglio 2010, con la quale la società di Navigazione Lago d'Iseo evidenzia l'anomalia legata all'applicazione dell'utilizzo della Carta Monte Isola sul collegamento Peschiera M. – Sensole, interno a Monte Isola;

**PRESO ATTO** che in base alla convenzione tra Regione Lombardia e il Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, d'Endine e Moro, di cui alla d.g.r. VII n° 9601 del 28 giugno 2002, il Consorzio determina autonomamente le tariffe per lo svolgimento dei servizi accessori non collegati direttamente al trasporto pubblico di linea;

**RICHIAMATO** il Regolamento che all'art. 11, comma 7 prevede che l'adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe, nonché l'espressione degli importi delle tariffe con un massimo di due cifre decimali e con gli arrotondamenti ivi previsti e che l'applicazione di detto criterio non sempre determina una variazione della tariffa finale;




**RITENUTO** pertanto:

- di adeguare nella misura del 2,39% i livelli tariffari dei servizi automobilistici di linea e dei servizi ferroviari, determinandone gli importi come riportati nella tabella “Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento” contenuta nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare nella misura del 2,39% i livelli tariffari dei servizi ferroviari di prima classe, determinandone gli importi come riportati nella “Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali” contenuta nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare nella misura del 2,39% i valori minimi e massimi dei livelli tariffari del modello a zone, determinandone gli importi come riportati nella tabella “Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone”, contenuta nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare, secondo le modalità stabilite per le altre modalità di trasporto e tenendo conto della D.G.R. n° 9601 del 28 giugno 2002, i livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea sui laghi d’Iseo, d’Endine e Moro nella misura del 2,39% determinandone gli importi come riportati nella tabella “Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea”, contenuta nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, oltre a chiarire nella stessa tabella che le tariffe agevolate per i possessori della Carta Monte Isola si applicano anche sulle tratte interne all’isola stessa colleganti le località dotate di pontile;
- di definire che l’adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
- di definire che l’adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella misura del 2,39% e, comunque, nel rispetto dell’art. 16 del Regolamento;

Qualora le tariffe in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento e approvate da parte degli Enti Locali fossero già superiori a quelle previste dal presente atto l’adeguamento è da ritenersi inglobato nel valore vigente;

**RICHIAMATI** i Contratti di Servizio Trenitalia e LeNORD, approvati rispettivamente con DGR 10487 del 9/11/2009 e 10488 del 9/11/2009, che prevedono che “le parti danno atto che fino al



termine delle verifiche previste dalle “Linee Guida per la realizzazione della partnership tra FNM e TRENITALIA” non verrà applicato alcun aumento delle tariffe del servizio ferroviario regionale. Le tariffe al pubblico verranno comunque aggiornate annualmente sulla base della normativa regionale vigente e delle sue modifiche in attuazione di quanto previsto dal Patto per il TPL. Il blocco delle tariffe non comporta la cessazione degli incrementi maturati che verranno contabilizzati in occasione della applicazione del primo aumento”;

DATO ATTO che le verifiche sopra richiamate per la realizzazione della partnership tra FNM e TRENITALIA non sono ad oggi terminate;

RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire che le aziende ferroviarie potranno applicare i livelli tariffari di cui alle Tabelle 1 e 2, contenute nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, solo al termine delle verifiche suddette con decorrenza dalla data di conferimento dei rami d’azienda di Trenitalia e Lenord a TLN così come previsto dall’art. 6 del Contratto Quadro tra FNM S.p.A. e Trenitalia S.p.A. relativo alla partnership finalizzata alla gestione unitaria ed integrata del trasporto pubblico locale e ferroviario in Lombardia attraverso una società comune sottoscritto lo scorso 4 agosto 2009;


DATO ATTO che:

- a decorrere dal 1° dicembre 2004 è stato introdotto l’abbonamento mensile Treno-Milano, che consente l’utilizzo dei servizi ferroviari regionali, compresi i servizi del passante ferroviario e quelli suburbani, a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a tariffa unica regionale TUR, e l’uso dei servizi a tariffa comunale di Milano con qualsiasi modalità eserciti (tram, metropolitana, autobus e filobus);
- la tariffa di Treno-Milano viene determinata come somma di una parte comunale e di una ferroviaria. La parte ferroviaria viene determinata riconoscendo uno sconto pari al 14% della TUR mensile in vigore; la parte comunale viene determinata riconoscendo sull’abbonamento mensile a vista a tariffa comunale in vigore uno sconto del 6%;

RITENUTO, pertanto, a seguito della variazione del livello tariffario della TUR mensile ferroviaria, di calcolare l’adeguamento del livello tariffario della parte ferroviaria che compone la tariffa dell’abbonamento mensile “Treno-Milano”, così come riportato nella tabella “Tabella 5. Tariffe abbonamento mensile Treno-Milano” contenuta nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA



presente provvedimento; la tariffa verrà rideterminata mediante decreto dirigenziale secondo le modalità di calcolo di cui al punto precedente, qualora il Comune di Milano vari la tariffa dell'abbonamento mensile almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa così come definita dal presente atto;

RITENUTO, comunque, opportuno che l'adeguamento della tariffa dell'abbonamento "Treno-Milano" abbia la medesima decorrenza delle tariffe dei servizi ferroviari di prima e seconda classe, e, comunque, non prima del 1° dicembre 2010;

RITENUTO di disporre che l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul Burl, fatto salvo quanto stabilito in merito alle tariffe ferroviarie;

RITENUTO, altresì, di stabilire che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali:

- adottino gli atti per la definizione dell'adeguamento tariffario di loro competenza, stabilendo il termine di decorrenza dei nuovi livelli tariffari, d'intesa con le aziende esercenti i servizi di tpl sul territorio di propria competenza; in particolare, ove esistono sistemi a zone, le Amministrazioni competenti dovranno coordinarsi affinché l'adeguamento dei titoli abbia la medesima decorrenza; nel medesimo atto, limitatamente agli Enti che non lo avessero fatto alla data del presente provvedimento, dovranno prevedere l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori ai sensi dell'art. 20 del Regolamento;
- previa individuazione delle risorse finanziarie a copertura della differenza, gli Enti possono prevedere livelli tariffari inferiori a quelli previsti o non applicare l'adeguamento tariffario;

RITENUTO di stabilire che gli Enti Locali trasmettano alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto con cui si dispone l'adeguamento;

RICHIAMATE, inoltre, le deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale n. 6044 del 5 dicembre 2007 e 7368 del 28 maggio 2008 che definiscono le modalità per il rilascio e la gestione delle agevolazioni tariffarie previste dall'art.31 della l.r.n.11/2009;






RITENUTO opportuno semplificare alcune modalità di gestione del sistema delle agevolazioni tariffarie da mettere a regime entro fine 2010, quali:

- per alcune categorie di utenti, individuate in questa prima fase ai ciechi e sordi, ai quali, in base alla documentazione prodotta, è stata riconosciuta l'agevolazione e per i quali i requisiti di appartenenza alla specifica categoria di invalidità non sono soggetti a revisione periodica, non sarà richiesta l'autocertificazione annuale per ottenere il rinnovo, salvo particolari esigenze;
- per le Carte Regionali dei Trasporti (CRT) a tariffa intera per i quali la domanda prevede solo l'indicazione dei dati personali rispetto ai quali non risulta necessaria alcuna istruttoria, si intende predisporre una procedura più veloce e dedicata per l'invio della modulistica e per il rilascio delle stesse, anche avvalendosi di apposito applicativo on-line;
- la stampa delle tessere elettroniche da parte di ATM Milano non sarà più indirizzata in automatico ai residenti della Provincia di Milano, ma sarà possibile gratuitamente per tutti i titolari di CRT a seguito di presentazione di apposita richiesta secondo le modalità stabilite da ATM stessa; per alcune categorie di utenti, potrà essere prevista la stampa in automatico, anche avvalendosi per la distribuzione delle associazioni di categoria; la stampa delle tessere elettroniche potrà essere affidata anche ad altri operatori e si dovrà garantire l'apertura dei tornelli di tutte le stazioni chiuse del sistema di bigliettazione elettronica (SBME);
- per garantire un rapporto più diretto tra cittadini richiedenti l'agevolazione e gli uffici regionali l'attività istruttoria delle nuove pratiche, nonché eventuali ulteriori compiti da concordare inerenti la gestione del sistema, si prevede la svolgimento da parte delle Sedi Territoriali della regione (STER);

RITENUTO, in attuazione del principio di semplificazione, di stabilire che la definizione della modulistica relativa alle nuove domande presentabili, e quella per il rinnovo delle agevolazioni da parte dei cittadini già titolari, sia approvata con decreto della competente struttura della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge



**DELIBERA**

1. di approvare l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi automobilistici di linea e ferroviari di trasporto pubblico regionale e locale nella misura del 2,39%, determinandone gli importi come riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; qualora le tariffe in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento e approvate da parte degli Enti Locali fossero già superiori a quelle previste dal presente atto l'adeguamento è da ritenersi inglobato nel valore vigente;
2. di disporre l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Burl - fatta eccezione a quanto previsto ai successivi punti 3 e 4 -. E' riservata alla competenza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali l'adozione di specifici atti per la definizione dell'adeguamento tariffario di loro competenza, stabilendo il termine di decorrenza dei nuovi livelli tariffari; in particolare, ove esistono sistemi a zone, le Amministrazioni competenti dovranno coordinarsi affinché l'adeguamento dei titoli abbia la medesima decorrenza; previa individuazione delle risorse finanziarie a copertura della differenza, gli Enti possono prevedere livelli tariffari inferiori a quelli previsti o non applicare l'adeguamento tariffario;
3. di disporre che l'adeguamento delle tariffe dei servizi ferroviari, di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato B, così come previsto dai contratti di servizio con Trenitalia e Lenord, verranno applicati solo al termine delle verifiche suddette con decorrenza dalla data di conferimento dei rami d'azienda di Trenitalia e Lenord a TLN così come previsto dall'art. 6 del Contratto Quadro tra FNM S.p.A. e Trenitalia S.p.A. relativo alla partnership finalizzata alla gestione unitaria ed integrata del trasporto pubblico locale e ferroviario in Lombardia attraverso una società comune sottoscritto lo scorso 4 agosto 2009;
4. di disporre che l'adeguamento della tariffa dell'abbonamento "Treno-Milano", di cui alla tabella 5 dell'Allegato B, abbia la medesima decorrenza delle tariffe dei servizi ferroviari di prima e seconda classe, e, comunque, non prima del 1° dicembre 2010; la tariffa verrà rideterminata mediante decreto dirigenziale secondo le modalità di calcolo di cui al punto precedente, qualora il Comune di Milano vari la tariffa dell'abbonamento mensile almeno




**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA



- 15 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa così come definita dal presente atto;
5. di approvare l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea nella misura dello 2,39%, determinandone gli importi come riportati nella tabella 4 dell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, d'Endine e Moro determina autonomamente le tariffe per lo svolgimento dei servizi accessori non collegati direttamente al trasporto pubblico di linea;
  6. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati avvenga nel rispetto della tariffa massima pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
  7. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale avvenga nella misura dello 2,39% previsto dal presente provvedimento, e comunque, nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento;
  8. di stabilire che gli Enti Locali trasmettano alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto con cui dispongono l'adeguamento;
  9. di attuare alcune modalità di gestione del sistema delle agevolazioni tariffarie da mettere a regime entro fine 2010, quali:
    - per alcune categorie di utenti, individuate in questa prima fase ai ciechi e sordi, ai quali, in base alla documentazione prodotta, è stata riconosciuta l'agevolazione e per i quali i requisiti di appartenenza alla specifica categoria di invalidità non sono soggetti a revisione periodica, non sarà richiesta l'autocertificazione annuale per ottenere il rinnovo, salvo particolari esigenze;
    - per le Carte Regionali dei Trasporti (CRT) a tariffa intera per i quali la domanda prevede solo l'indicazione dei dati personali rispetto ai quali non risulta necessaria alcuna istruttoria, si intende predisporre una procedura più veloce e dedicata per l'invio della modulistica e per il rilascio delle stesse, anche avvalendosi di apposito applicativo on-line;
    - la stampa delle tessere elettroniche da parte di ATM Milano non sarà più indirizzata in automatico ai residenti della Provincia di Milano, ma sarà possibile gratuitamente per tutti i titolari di CRT a seguito di presentazione di apposita richiesta secondo le modalità stabilite da ATM stessa; per alcune categorie di utenti, potrà essere prevista la stampa in automatico, anche avvalendosi per la distribuzione delle associazioni di categoria; la



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA



- stampa delle tessere elettroniche potrà essere affidata anche ad altri operatori e si dovrà garantire l'apertura dei tornelli di tutte le stazioni chiuse del sistema di bigliettazione elettronica (SBME);
- per garantire un rapporto più diretto tra cittadini richiedenti l'agevolazione e gli uffici regionali l'attività istruttoria delle nuove pratiche, nonché eventuali ulteriori compiti da concordare inerenti la gestione del sistema, si prevede la svolgimento da parte delle Sedi Territoriali della regione (STER);
10. di dare mandato alla competente struttura della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di definire, in attuazione del principio di semplificazione, la modulistica per il rinnovo delle agevolazioni da parte dei cittadini già titolari e quella relativa alle nuove domande presentabili;
  11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

*March Piloni*



Allegato alla deliberazione  
n. 431 del 05 AGO 2010

## **ALLEGATO A**

**PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della  
D.G.R n.°**

**Risultati algoritmo di calcolo per l'adeguamento delle tariffe**

## Calcolo adeguamento tariffario 2010

$$\% \text{ Adeguamento} = \alpha * (\frac{1}{2} + \beta)$$

$\alpha$  = valore corrispondente alla media aritmetica tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;

$\beta = \sum_i$  indicatore di qualità<sub>i</sub>

dove  $i = 1, 2, 3$ .

indicatore di qualità	
Parametro inferiore al valore di riferimento	-0,5/n° obiettivi individuati (4)
Parametro obiettivo sostanzialmente invariato	0
Parametro superiore al valore obiettivo	+1/ n° obiettivi individuati (4)

<b>Indice I</b> (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o quanto di rilevato più prossimo	<b>Effetto</b>
Sotto il valore di riferimento (I < 90%)	-0,4525%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo (I > 91,5% e voto Customer Satisfaction > 6,5)	+0,9075%

L'indice unico a livello regionale è ottenuto pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per gli interurbani e 1 per i servizi ferroviari.

Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte)	95,49%
---	--------

### Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Indice I*	91,60%	0%
Customer Satisfaction*	6,44	

\* Valori pesati sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per gli interurbani e 1 per i servizi ferroviari.

<b>Indice corse soppresse/totale</b>	<b>Effetto</b>
Sotto il valore di riferimento (>1,25%)	-0,4525%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo (<1% e voto Customer Satisfaction > 6,5)	+0,9075%
Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte)	70,16%

### Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Indice	1,09	-0,4525% a causa del mancato raggiungimento della soglia
Customer Satisfaction	6,72	

<b>N° autobus PreEuro3 a ottobre 2010</b>	<b>Effetto</b>
<b>Età media vetture ferroviarie</b>	
Sotto il valore di riferimento (Bus > 2.700 / Ferro > 25,4 anni)	-0,4525%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo (Bus = 0 / Ferro < 24 anni)	+0,9075%
Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte)	64,03%

### Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Bus	1.346	-0,4525% a causa del mancato raggiungimento della soglia
Ferro	23,7	

## **Pulizia**

<b>Indice Customer Satisfaction regionale</b>	<b>Effetto</b>
Sotto il valore di riferimento (Customer Satisfaction < 5)	-0,4525%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo (Customer Satisfaction > 6)	+0,9075%

## **Risultato**


Parametro	Risultato	Effetto
Indice pulizia da customer satisfaction regionale	5,63	0%

## **Risultato algoritmo**

<b>Adeguamento 2010</b>	
$\alpha$ = Media FOI generale (1,63%) e trasporti (5,62%)	3,63%
Quota base ( $1/2\alpha$ )	1,81%
Puntualità	0%
Regolarità	-0,4525%
Materiale rotabile	-0,4525%
Pulizia	0%

Quota 2010	Totale adeguamento (2009+2010)
0,91%	2,39%





## **ALLEGATO B**

**PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della  
D.G.R n.°**


**Tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Importi in euro.**

- **Tabella 1: Tariffe Uniche regionali di Riferimento - TUR**
- **Tabella 2: Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali - TUR**
- **Tabella 3: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone**
- **Tabella 4: Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea**
- **Tabella 5: Tariffe dell'abbonamento mensile "Treno-Milano"**

**Tabella 1. Tariffe Uniche regionali di Riferimento (TUR)**


valori in Euro

Classi chilometriche	Corsa semplice Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Multicorsa 10 viaggi		Abbonamenti settimanali 7 gg a vista		Abbonamenti mensile a vista			Abbonamenti annuali a vista		
		Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi di II classe ed automobilistici di linea	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe
0-5	1,05	9,85	7,40	5,80	26,00	20,50	249,00	194,50			
5,1-10	1,40	12,65	9,50	7,40	33,50	26,00	319,00	248,50			
10,1-15	1,70	15,50	11,40	9,00	40,00	31,50	384,00	302,00			
15,1-20	1,95	17,80	13,30	10,30	46,50	36,00	446,50	346,50			
20,1-25	2,25	20,50	15,20	11,80	53,50	41,50	512,00	397,00			
25,1-30	2,55	23,50	17,00	13,10	59,50	46,00	572,50	440,50			
30,1-35	2,80	25,90	18,60	14,40	65,00	50,50	625,50	485,50			
35,1-40	3,10	28,60	20,30	15,60	71,00	54,50	681,50	524,00			
40,1-50	3,70	34,00	23,00	17,70	80,50	62,00	771,50	595,00			
50,1-60	4,30	39,35	25,40	19,60	89,00	68,50	853,50	657,50			
60,1-70	4,70	43,35	26,80	20,70	93,50	72,50	899,00	697,00			
70,1-80	5,20	48,05	27,90	21,70	97,50	76,00	937,00	728,50			
80,1-90	5,70	52,20	28,90	22,30	101,00	78,00	970,00	749,00			
90,1-100	6,15	56,40	29,40	22,90	103,00	80,00	989,50	768,50			
100,1-120	7,10	65,25	30,80	23,90	107,50	83,50	1.034,00	802,50			
120,1-140	8,00	73,60	32,10	24,90	112,50	87,00	1.079,00	837,00			
140,1-160	8,95	82,50	33,40	26,20	117,00	91,50	1.123,00	879,00			
160,1-180	9,85	90,85	34,60	27,10	121,00	95,00	1.163,00	912,00			
180,1-200	10,85	99,70	36,00	28,30	126,00	99,00	1.209,50	950,00			
200,1-220	11,75	108,10	37,20	29,30	130,00	102,50	1.249,50	985,50			
220,1-240	12,70	116,95	38,40	30,30	134,50	106,00	1.291,50	1.019,50			
240,1-260	13,60	125,30	39,80	31,50	139,50	110,50	1.338,50	1.059,00			
260,1-280	14,60	134,20	41,10	32,60	144,00	114,50	1.382,50	1.097,00			
280,1-300	15,55	143,05	42,40	33,80	148,50	118,50	1.425,00	1.136,00			
300,1-320	16,45	151,40	43,60	34,60	152,50	121,00	1.466,00	1.173,50			
320,1-340	17,40	160,30	44,90	35,80	157,00	125,50	1.509,00	1.203,50			
340,1-360	18,35	168,65	46,20	37,00	161,50	129,50	1.551,00	1.242,50			



Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di € 0,90;
- b) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 4,00;
- c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;
- d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;
- e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;




**Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali****Tariffe Uniche di Riferimento (TUR)**


<b>Classi chilometriche</b>	<b>Biglietto ordinario</b>	<b>Multicorsa</b>	<b>Abbonamento settimanale 7 gg a vista</b>	<b>Abbonamento mensile a vista</b>	<b>Abbonamento annuale a vista</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
0 - 5	1,60	14,75	8,70	30,50	292,00
5,1 - 10	2,05	19,00	11,10	39,00	373,00
10,1 - 15	2,55	23,25	13,50	47,00	452,50
15,1 - 20	2,90	26,70	15,50	54,00	519,50
20,1 - 25	3,35	30,75	17,70	62,00	595,00
25,1 - 30	3,85	35,25	19,70	69,00	661,00
30,1 - 35	4,20	38,85	21,70	76,00	728,00
35,1 - 40	4,65	42,85	23,40	82,00	786,50
40,1 - 50	5,55	50,95	26,60	93,00	893,00
50,1 - 60	6,40	59,05	29,40	102,50	986,00
60,1 - 70	7,05	65,00	31,10	109,00	1.045,50
70,1 - 80	7,85	72,05	32,50	114,00	1.092,50
80,1 - 90	8,50	78,30	33,40	117,00	1.123,50
90,1 - 100	9,20	84,60	34,30	120,00	1.152,50
100,1-120	10,65	97,90	35,80	125,50	1.203,50
120,1-140	12,00	110,45	37,40	131,00	1.256,00
140,1-160	13,45	123,75	39,20	137,50	1.318,50
160,1-180	14,80	136,25	40,70	142,50	1.368,00
180,1-200	16,25	149,60	42,40	148,50	1.425,50
200,1-220	17,60	162,10	44,00	154,00	1.478,00
220,1-240	19,05	175,45	45,50	159,50	1.529,50
240,1-260	20,45	187,95	47,30	165,50	1.588,50
260,1-280	21,90	201,25	49,00	171,50	1.645,50
280,1-300	23,30	214,60	50,70	177,50	1.704,00
300,1-320	24,70	227,10	51,90	182,00	1.745,00
320,1-340	26,15	240,45	53,70	188,00	1.805,50
340,1-360	27,50	252,95	55,50	194,00	1.863,50

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di € 1,40;
- la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 5,50;



- c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;
- d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;
- e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;



**Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone**

valori in Euro		
Zone	Tariffa Minima	Tariffa Massima
1	1,05	1,25
2	1,40	1,70
3	1,75	2,10
4	2,05	2,55
5	2,40	2,95
6	2,75	3,40
7	3,10	3,80
8	3,45	4,25
9	3,80	4,65
10	4,15	5,10
11	4,50	5,50
12	4,85	5,95
13	5,20	6,35
14	5,55	6,80
15	5,90	7,20
16	6,25	7,65
17	6,60	8,05
18	6,95	8,50
19	7,30	8,90
20	7,65	9,35

**Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo**

Valori in Euro

NORMALI (1)				PREFERENZIALI (3)
TRATTE	Corsa semplice	Andata/ritorno	Semplice-ridotto (2)	Corsa semplice
1	1,95	3,20	1,35	1,00
2	2,70	4,65	1,95	1,25
3	4,30	7,40	3,05	1,80
4	5,90	10,10	4,20	2,40
ABBONAMENTI A VISTA				
TRATTE	5 giorni	6 giorni	Mensile	Giornaliero (4)
1	6,20	6,70	26,00	11,80
2	7,30	7,90	30,50	
3	10,70	12,30	45,00	
4	14,00	16,80	59,50	
TRATTE CON ORIGINE SULZANO E SALE MARASINO E DESTINAZIONE MONTE ISOLA O VICEVERSA, TRATTE INTERNE A MONTISOLA SOLO PER RESIDENTI MONTE ISOLA E POSSESSORI CARTA MONTE ISOLA				
TRATTE	Tessera 10 corse (5)	Mensile 2 corse gg.	Annuale residenti Monte Isola	Annuale con Carta Monte Isola
1	4,25	15,50	123,50	207,50
SERVIZI SPECIALI				
TRATTE	Bagagli e piccoli animali	Cicli, motocicli, grandi bagagli e altri animali accompagnati (6)	Merci	Carta Monte Isola (8)
OGNI 2	1,15	2,25	(7)	34,00
Giornaliero		5,30		

Il regolamento del servizio è fissato dal vettore sulla base delle presenti tabelle e degli usi nautici presenti sugli altri laghi lombardi. In particolare valgono le successive note.

(1) Le tariffe normali della tabella si riferiscono ai servizi minimi. Il vettore può aumentare il prezzo in caso di servizi speciali e turistici.

(2) Le tariffe ridotte si applicano alle comitive con almeno 20 componenti e ai ragazzi inferiori ai 12 anni. I bambini con meno di 6 anni viaggiano gratuitamente, solo accompagnati. Il biglietto di andata e ritorno costa il doppio.

(3) Le tariffe preferenziali di corsa semplice sono solo per i residenti di Monte Isola.

(4) Il biglietto giornaliero a vista vale il giorno di emissione su tutte le corse di linea e per qualsiasi numero di tratte.

(5) La tessera 10 corse è utilizzabile solo dai residenti di Monte Isola e turisti con carta Monte Isola per trasporto passeggeri, bagagli, cicli, motocicli, piccoli animali. La tessera va obliterata una volta per ogni passeggero e per ogni altro elemento accompagnato.


(6) I servizi riguardanti bagagli, cicli, motocicli e animali sono regolati dal vettore sulla base delle condizioni tecniche delle unità di navigazione in servizio. Le tariffe della presente tabella sono

semplicemente indicative, il vettore sulla base anche degli usi nautici presenti sui laghi lombardi può integrare e specificare la presente tabella.

(7) Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite dalla direzione d'esercizio sulla base del trasporto realmente effettuato, degli usi nautici presenti sui laghi lombardi e dei criteri presenti nelle presenti tabelle.

(8) La Carta Monte Isola è rilasciata dal Comune di Monte Isola ed è valida un anno. Il documento ha validità con riferimento all'anno solare. La Carta, oltre ai servizi turistici previsti dal Comune, dà diritto alle riduzioni sui servizi di navigazione sopra specificati.

(9) I noleggi di motonavi per comitive e servizi speciali sono autorizzati solo se non incidono sul servizio regolare di linea.





**Tabella 5. Tariffe dell'abbonamento mensile "Treno-Milano"**

Classi chilometriche	Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di II classe			Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di I classe		
	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile "Treno-Milano"	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile "Treno-Milano"
0 - 5	17,80	28,20	46,00	26,30	28,20	54,50
5,1 - 10	22,30	28,20	50,50	33,30	28,20	61,50
10,1 - 15	27,30	28,20	55,50	40,30	28,20	68,50
15,1 - 20	30,80	28,20	59,00	46,30	28,20	74,50
20,1 - 25	35,80	28,20	64,00	53,30	28,20	81,50
25,1 - 30	39,80	28,20	68,00	59,30	28,20	87,50
30,1 - 35	43,30	28,20	71,50	65,30	28,20	93,50
35,1 - 40	46,80	28,20	75,00	70,30	28,20	98,50
40,1 - 50	53,30	28,20	81,50	79,80	28,20	108,00
50,1 - 60	58,80	28,20	87,00	88,30	28,20	116,50
60,1 - 70	62,30	28,20	90,50	93,80	28,20	122,00
70,1 - 80	65,30	28,20	93,50	97,80	28,20	126,00
80,1 - 90	67,30	28,20	95,50	100,80	28,20	129,00
90,1 - 100	68,80	28,20	97,00	103,30	28,20	131,50
100,1-120	71,80	28,20	100,00	107,80	28,20	136,00
120,1-140	74,80	28,20	103,00	112,80	28,20	141,00
140,1-160	78,80	28,20	107,00	118,30	28,20	146,50
160,1-180	81,80	28,20	110,00	122,80	28,20	151,00
180,1-200	85,30	28,20	113,50	127,80	28,20	156,00
200,1-220	88,30	28,20	116,50	132,30	28,20	160,50
220,1-240	91,30	28,20	119,50	137,30	28,20	165,50